

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta pervenuta in data (omissis), rappresenta di aver assistito otto comproprietari in un procedimento di sfratto per finita locazione e di aver ricevuto revoca dell'incarico, senza sostituzione da parte di nuovo difensore, da tre di costoro prima della pubblicazione della sentenza, risultata poi favorevole ai comproprietari.

Non appena ricevuto l'atto di appello avverso la sentenza, alla stessa notificato in unica copia in qualità di difensore costituito in primo grado in rappresentanza di tutte le parti intimanti, l'Avv. (omissis) riferisce di aver prontamente informato tutti i comproprietari e di aver ricevuto richiesta di consegna dell'originale dell'atto di appello e del fascicolo di primo grado da due dei comproprietari, di cui un comproprietario da cui aveva ricevuto la revoca dell'incarico durante lo svolgimento del giudizio di primo grado, con contestuale diffida da parte di entrambi a consegnare ad altri gli originali richiesti.

L'Avv. (omissis) formula, pertanto, richiesta di parere deontologico sia in ordine all'obbligo di restituzione di atti e documenti al cliente che ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 33 del Codice Deontologico Forense sia in ordine alla possibilità per l'avvocato revocato di assistere nel giudizio di appello i restanti cinque comproprietari contrari alla revoca del mandato, tenendo conto che nel medesimo giudizio gli altri tre comproprietari (che hanno revocato il mandato) si costituiranno con propri legali di fiducia.

Il Consiglio

udito il Consigliere Aldo Minghelli, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore l'Avv. Antonella Lo Conte

considerato

in via preliminare che l'avvocato è tenuto a tutelare il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio, nella salvaguardia della funzione sociale della difesa allo stesso attribuita dall'Ordinamento forense (art. 2 Legge 31.12.2012 n. 247) e che le norme deontologiche tutelano l'affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione, che esalti lo specifico ruolo dell'avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante della effettività di diritti

Rilevato

che l'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa;

che anche in caso di **revoca del mandato**, oltre che nei casi di rinuncia all'incarico, l'avvocato è tenuto ad adottare comportamenti di tutela della parte già assistita, con riferimento

sia all'onere di informativa relativa alle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli successivamente sia all'onere di mettere a disposizione della parte o del suo nuovo difensore tutti gli atti e le informazioni necessarie per la prosecuzione della difesa;

che l'**art. 33 del Codice Deontologico Forense** prescrive l'obbligo di **restituzione** senza ritardo degli atti e **documenti** ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e l'obbligo di consegna della copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo quanto disposto dall'art. 48, comma 3 in tema di corrispondenza riservata tra legali.

considerato

che in caso di **pluralità di parti assistite** nel medesimo giudizio e di conflitti insorti tra le stesse successivamente al conferimento di incarico ad un medesimo avvocato, questi possa trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di restituzione degli originali degli atti e documenti ricevuti collettivamente dalle parti assistite per l'espletamento dell'incarico stante la pluralità di dette parti;

ritiene

che spetta all'avvocato, nell'esercizio della funzione di tutela del diritto alla effettività della difesa e della regolarità del giudizio e del contraddittorio per la salvaguardia della funzione sociale della difesa allo stesso attribuita dall'Ordinamento forense, adottare comportamenti idonei affinché ciascuna parte dallo stesso assistita in primo grado possa utilmente svolgere le proprie difese nell'eventuale grado di appello senza subire pregiudizio dall'avvenuta revoca dell'incarico ovvero sostituzione del difensore per la fase di gravame e che spetta, altresì, all'avvocato valutare la sussistenza, anche solo potenziale, di interessi confliggenti tra i comproprietari nel giudizio di appello, con obbligo di astensione dal prestare la propria attività professionale nel caso in cui ritenga tale conflitto sussistente.

Parole/frasi chiave:

art. 33; restituzione documenti; pluralità di parti assistite; revoca mandato